

VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE

Provincia di Venezia

In relazione a quanto previsto dal CCNL di rinnovo del Terziario Distribuzione e Servizi luglio 2008 art. "... lavoro domenicale" quarto comma

Il giorno 17 Novembre 2008 presso Confcommercio Venezia si sono incontrati:

Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia-Confcommercio rappresentata dal Presidente della Commissione Sindacale Vittorio Calzavara e dai Signori Luigina Franzò, Laura Bincoletto, Roberto Campici, Ennio Matterazzo, in qualità di componenti la Commissione Sindacale dell'Unione, con l'assistenza del direttore Danilo De Nardi;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, Fisascat CISL rappresentata dal Segretario Generale Andrea Gaggetta, e da Bertilla Manente, Uiltucs UIL rappresentata dal Segretario Generale Luigino Boscaro;

per addivenire ad un Accordo Territoriale valido per tutte le imprese o singoli punti vendita di imprese che operano in provincia di Venezia, in relazione a quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per le imprese e i dipendenti del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi del luglio 2008 (CCNL Terziario di rinnovo, d'ora in avanti), sul punto relativo all'articolo "...lavoro domenicale".

Premesso che:

- A. nel mese di luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL Terziario del 04 luglio 2004 sia per la parte economica che per quella normativa;
- B. il CCNL Terziario di rinnovo all'articolo "...lavoro domenicale" prevede la realizzazione di intese a livello aziendale o territoriale per la regolamentazione del lavoro domenicale;
- C. con il presente Verbale di Accordo Territoriale – Provincia di Venezia, le parti hanno inteso esaurire la procedura di contrattazione prevista all'art "...lavoro domenicale" – quarto comma, pertanto rendendo non applicabile la disciplina transitoria prevista dall'art. "...lavoro domenicale" quinto comma;
- D. le parti congiuntamente pattuiscono che eventuali accordi, successivi al presente, con le singole imprese operanti nel territorio della provincia di Venezia, siano sostitutivi del presente Verbale di Accordo Territoriale solamente se espressamente previsto all'atto della firma di ogni successivo singolo accordo;


Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:



La premessa è parte integrante del presente Verbale di Accordo Territoriale –
Provincia di Venezia

1) Lavoro domenicale

- a) Le parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale, prevista dal CCNL del settore Terziario vigente, dal CCNL Terziario di rinnovo e dalle leggi, e fermo restando che la domenica viene considerata a tutti gli effetti come giorno di riposo settimanale di legge, concordano di definire criteri certi di programmazione delle aperture domenicali, nonché di dimensionamento degli organici necessari, per garantire alle imprese, nel rispetto delle condizioni dei lavoratori, la certezza di avere, durante l'apertura in deroga, il personale dipendente necessario ad effettuare le operazioni di vendita;
- b) le parti, pertanto, concordano che nella programmazione della prestazione lavorativa del personale dipendente a tempo pieno per le giornate di deroga previste dalle Amministrazioni Locali, in relazione al D. Lgs. 114/98, laddove le condizioni organizzative aziendali lo consentano (medie e grandi imprese), si dovrà tenere conto prioritariamente e preventivamente della disponibilità alla prestazione da parte dei singoli lavoratori, nonché della rotazione e alternanza della presenza tra i lavoratori a parità di mansione. Qualora la disponibilità espressa dai lavoratori non fosse sufficiente a garantire il presidio necessario, si ricorrerà anche alla prestazione di altro personale individuato dall'azienda all'interno del negozio o punto vendita seguendo i criteri di rotazione e alternanza della presenza sopra indicati, al fine della gestione delle aperture in deroga. Le parti, per favorire la rotazione e l'alternanza del personale nelle micro e piccole imprese, hanno stipulato apposito Accordo Integrativo Territoriale in pari data, per facilitare l'assunzione di personale con prestazioni di lavoro part time inferiori alle 16/18 ore settimanali;
- c) tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 133/08 e nel D.Lgs. 66/03 e successive modificazioni, e ferma restando la garanzia del presidio necessario, di cui al punto precedente, l'organizzazione del lavoro nelle domeniche, predeterminate dall'azienda ai sensi del D.Lgs. 114/98 articolo 11 comma 5 e articoli 12 e 13, nonché i turni orari e gli orari di lavoro saranno concordati tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS., R.S.U./R.S.A. ove costituite.
- d) non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente articolo 1) "Lavoro domenicale", punti a), b) e c), fatti salvi i casi di espressa volontà, i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
- madri e padri di bambini di età fino a tre anni, ovvero madri e padri affidatari o adottivi di bambini fino al terzo anno dal momento dell'ingresso in famiglia;
 - i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
 - donne in gravidanza dal momento del concepimento fino al momento dell'assenza obbligatoria per maternità;
- e) fermo restando quanto previsto in termini di trattamenti economici dalle contrattazioni aziendali, le parti convengono di modificare quanto previsto dal CCNL



di rinnovo in materia di maggiorazioni per il lavoro domenicale, per il singolo lavoratore, così come sotto specificato ai successivi punti 1) e 2):

1) Per le imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 articolo 11:

- le prime 8 domeniche all'anno: **maggiorazione del 35%**
- dalla 9° all'12° domenica all'anno: **maggiorazione del 40%**
- dalla 13° domenica all'anno: **maggiorazione del 60%**

2) Per le imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 articoli 12 e 13:

- le prime 20 domeniche all'anno: **maggiorazione del 30%**
- dalla 21 domenica all'anno: **maggiorazione del 35%**

Sarà possibile realizzare forme di turnazione che prevedono una domenica di riposo ogni 4 lavorate, fermo restando: esigenze tecniche, produttive ed organizzative.

Le percentuali di maggiorazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) decorreranno dal 01-01-2009, mentre per l'anno 2008 rimangono invariate le percentuali di maggiorazione finora applicate e fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi aziendali e/o individuali.

Le parti inoltre convengono che le maggiorazioni di cui sopra rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 1, lettera c) del D.L. 93/2008;

- f) le parti concordano che le prestazioni di lavoro svolte nelle domeniche possano anche essere effettuate in regime di prestazione straordinaria, in conformità a quanto previsto dal CCNL Vigente, nonché alle disposizioni legislative vigenti derogando alla media del lavoro straordinario che verrà conteggiata sui dodici mesi a partire dal 01.01.2009 per le imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 artt. 12 e 13.

2) Riposo settimanale fissato in giorno diverso dalla domenica

- a) Fermo restando quanto eventualmente previsto dalle contrattazioni aziendali ai lavoratori che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, le parti convengono che sarà riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2009 la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile con le seguenti modalità e le decorrenze:

- 1° gennaio 2009 nella misura del 25%;
- 1° gennaio 2010 nella misura del 30%;
- 1° gennaio 2011: per le imprese rientranti nel D.Lgs 114/98 art. 11 nella misura del 40%; per le imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 artt. 12 e 13 nella misura del 30% fino alla ventesima domenica e nella misura del 35% dalla ventesima domenica nell'anno.

3) Rapporti con Enti e Amministrazioni Comunali

- a) Le parti si impegnano a continuare l'opera fin qui svolta nei confronti degli Enti e delle Amministrazioni Comunali in relazione alle deroghe previste dal D.Lgs. 114/98.

Le parti si impegnano altresì a continuare gli incontri con le Amministrazioni Comunali per favorire Accordi intercomunali al fine di dare a tutti gli esercenti commerciali univoche deroghe alle chiusure domenicali al fine di una concorrenza leale sul territorio;

- b) Le parti inoltre concordano nell'adoperarsi con gli enti locali e la Regione affinché per le imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 art. 11 non siano previste deroghe per le giornate festive del 1° Maggio, convenendo unanimemente sull'opportunità alla chiusura totale delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche nella giornata del 25 Dicembre (S. Natale).

4) Disposizioni finali - Validità e durata

a) Il presente accordo decorre dal 17 novembre 2008 al 31 dicembre 2010, fatte salve le decorrenze diverse ivi previste, ed avrà validità per tutte le imprese o singoli punti vendita di imprese che operano in Provincia di Venezia. Le parti si danno atto che modifiche legislative o contrattuali che intervengano durante la validità del presente Verbale di Accordo Territoriale - Provincia di Venezia, daranno luogo ad appositi incontri al fine di armonizzare il presente Verbale con le nuove normative;

b) copia del presente Verbale di Accordo sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali INPS ed INAIL, ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFCOMMERCIO

Vittorio Calzavara

Luigina Franzò

Laura Bincoletto

Roberto Campici

Ennio Matterazzo

Daniilo De Nardi

FISASCAT CISL

Andrea Gagetta

Bertilla Manente

UILTUCS UIL

Luigino Boscaro

**ACCORDO TERRITORIALE
INTEGRATIVO AL CCNL TERZIARIO DEL LUGLIO 2008
SETTORE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
PROVINCIA DI VENEZIA**

Il giorno 17 Novembre 2008 presso Confcommercio Venezia si sono incontrati:

Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia-Confcommercio rappresentata dal Presidente della Commissione Sindacale Vittorio Calzavara e dai Signori Luigina Franzò, Laura Bincoletto, Roberto Campici, Ennio Matterazzo, in qualità di componenti la Commissione Sindacale dell'Unione, con l'assistenza del direttore Danilo De Nardi;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, Fisascat CISL rappresentata dal Segretario Generale Andrea Gaggetta, e da Bertilla Manente, Uiltucs UIL rappresentata dal Segretario Generale Luigino Boscaro;

per addivenire ad un Accordo Territoriale che disciplini i rapporti di lavoro part time inferiori alle 18 ore settimanali previste dal CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del luglio 2008 (CCNL Vigente d'ora in avanti).

Considerato che:

- a) nel mese di luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL Terziario del 04 luglio 2004 sia per la parte economica che per quella normativa;
- b) l'articolo 69, punto 4) secondo comma del CCNL Vigente prevede la realizzazione di contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato, nonché la possibilità di diverse modalità di gestione di tali ore settimanali;
- c) sempre l'articolo 69, punto 4) terzo comma del CCNL Vigente prevede, in relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali, la possibilità di raggiungere intese in merito alla durata della prestazione settimanale;
- d) le parti hanno sottoscritto in pari data il Verbale di Accordo Territoriale - Provincia di Venezia.

Premesso che

- a. le imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni, potrebbero avere difficoltà nella gestione delle aperture in deroga di cui al D.Lgs. 114/98, e pertanto avere la necessità di implementare gli organici, al fine anche di garantire la rotazione dei dipendenti, di cui all'articolo 1) comma b) del Verbale di Accordo Territoriale del 17 Novembre 2008;
- b. che tra le ragioni che giustificano le diverse intese di cui all'articolo 69 punto 4 del CCNL di rinnovo, sono senz'altro quelle dettate dalla necessità di garantire da un lato alle imprese la possibilità di tenere aperti gli esercizi commerciali e dall'altro ai lavoratori di poter ruotare e alternarsi nel presidio domenicale;

AAA

D

11

M

AAA

h

Tutto ciò considerato e premesso le parti concordano quanto segue:

La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo Territoriale settore Terziario Distribuzione e Servizi – provincia di Venezia

1) Validità del presente Accordo Territoriale

- Il presente Accordo Territoriale è valido per le imprese o per i punti vendita presenti nel territorio della provincia di Venezia, laddove non siano vigenti Contratti Integrativi Aziendali o Accordi Aziendali.

2) Contratti part time inferiori alle 16 (18) ore settimanali

- In relazione a quanto previsto dal CCNL Vigente, articolo 69, punto 4), terzo e quarto comma, le parti si impegnano a facilitare accordi per la costituzione di rapporti di lavoro part time inferiori a 16 ore la settimana, per le imprese che occupano fino a 30 dipendenti, ovvero 18 ore la settimana per imprese che occupano più di 30 dipendenti (16/18 più avanti), per studenti, lavoratori part time presso altro datore di lavoro e per coloro i quali intendano integrare il reddito e che siano disponibili ad effettuare orari di lavoro settimanali inferiori alle 16/18 ore. In tale ambito saranno altresì definite le esigenze aziendali di cui all'articolo 69 punto 4, terzo comma del CCNL Terziario Vigente, che comunque saranno comprese tra:

- Picchi di lavoro nei fine settimana.
- Esigenze di sostituzione di lavoratori in riposo domenicale sostitutivo per favorire la rotazione e l'alternanza della presenza dei lavoratori a seguito di prestazione domenicale;
- Esigenze di prestazioni di lavoro domenicale, anche per favorire la rotazione e l'alternanza della presenza dei lavoratori nelle giornate di domenica di cui all'articolo 1) punto b) del Verbale di Accordo Territoriale dell'17 novembre 2008;

- l'orario di lavoro del lavoratore sarà pertanto fissato all'atto dell'assunzione, così come previsto dalle leggi in materia e dal CCNL Vigente, e potrà essere modificato esclusivamente per accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore

- salvo esplicita rinuncia da parte del lavoratore, si dovrà tuttavia garantire una progressione oraria settimanale secondo la seguente articolazione:

- 8 ore settimanali pari a 280 ore annuali per il primo anno lavorativo con contratto part time e 400 ore annuali per il secondo anno lavorativo con contratto part time;
- 12 ore settimanali, pari a 600 ore annuali per il terzo anno lavorativo con contratto part time;
- 16/18 ore settimanali, pari a 750/870 ore annuali per il quarto anno lavorativo con contratto part time;

- non è possibile la stipula di contratti di lavoro part time, instaurati ai sensi del presente accordo territoriale, inferiori alle 8 ore settimanali.

3) Modalità di applicazione

11

11

11

11

Li

- Per garantire la correttezza nell'applicazione di quanto previsto dal presente Accordo e per evitare che vi siano abusi nell'utilizzo dello stesso, le parti concordano che l'azienda che intenda avvalersi della possibilità di attivare rapporti di lavoro part time inferiori alle 16/18 ore settimanali, previo parere della Commissione congiunta presso l'Ente Bilaterale.

4) Indennità di riduzione orario

- L'Azienda corrisponderà al lavoratore assunto con contratto part time inferiore a 16/18 ore settimanali, nel rispetto del presente Accordo Territoriale, una "Indennità di Riduzione Orario":

1. per le imprese rientranti nel D.lgs. 114/98 articolo 11 del 15%;
 2. per le imprese rientranti nel D.lgs. 114/98 articoli 12 e 13 del 8%;
- restano ferme tutte le altre maggiorazioni previste dal CCNL Vigente;

- ~~le parti inoltre convengono che le maggiorazioni di cui sopra rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 1, lettera c) del D.L. 93/2008.~~

5) Contratto a tempo determinato

- Successione dei contratti

I contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, intendendosi per essi quelli instaurati a partire dal 1° marzo e conclusi entro il 31 ottobre dello stesso anno, dalle imprese rientranti nelle disposizioni degli articoli 12 e 13 del D.lgs. 114/98 sono esclusi dalla successione dei contratti ai fini del raggiungimento del periodo di trentasei mesi previsto dall'art. 5, comma 4-bis del D.lgs. 368/2001 e successive modifiche.

- Limiti percentuali

I contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, intendendosi per essi quelli instaurati a partire dal 1° marzo e conclusi entro il 31 ottobre dello stesso anno, dalle imprese rientranti nelle disposizioni degli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 114/98, sono esclusi dai limiti percentuali previsti dall'art. 61 e 63 del CCNL Terziario vigente.

- Priorità

Per le assunzioni dei lavoratori assunti a termine, ai sensi del presente Accordo territoriale, resta fermo il diritto di precedenza così come previsto dal D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni.

6) Contratto di apprendistato

- A fronte delle concrete esigenze per le imprese insite nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo legate all'andamento ciclico stagionale nella Provincia di Venezia, le parti stabiliscono una durata minima del periodo di apprendistato di dodici mesi nei tre anni, nel rispetto della normativa vigente;
- la conclusione del periodo di apprendistato, ha, in ogni caso, di norma, i medesimi effetti previsti anche con riguardo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Entro il mese di febbraio 2009 la parte datoriale si rende disponibile ad incontrarsi per rinegoziare l'Accordo integrativo di secondo livello al CCNL Terziario di rinnovo

a pena di decadenza degli accordi previsti al presente punto 6) "contratto di apprendistato".


7) Disposizioni finali, decorrenza e durata

- Il presente Accordo Territoriale avrà efficacia dal 17 novembre 2008 e sarà valido fino al 31/12/2010 salvo diverse decorrenze qui stabilite. Entro tale data le parti si incontreranno per verificare l'efficacia dell'Accordo e per decidere la sua eventuale prosecuzione;
- le parti si riservano di rivedere i contenuti del presente Accordo Territoriale qualora intervengano modifiche legislative e/o contrattuali nazionali che disciplinino la fattispecie;
- copia del presente Accordo Territoriale sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti previdenziali INPS e INAIL, ed alla Direzione Provinciale del Lavoro;


Letto, confermato e sottoscritto

CONFCOMMERCIO


Vittorio Calzavara




Luigina Franzò




Laura Bincoletto




Roberto Campici



Ennio Matterazzo




Danilo De Nardi



FISASCAT CISL

Andrea Gadgetta




Bertilla Marante



UILTUCS UIL

Luigino Boscaro




- **Maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile domenicale per lavoratori che, da contratto individuale, hanno il riposo settimanale fissato la domenica.**¹

Schema riassuntivo

Aziende art. 11. ² decreto Bersani		Aziende artt. 12. ³ e 13. ⁴ : decreto Bersani	
Dal 18 luglio 2008	30% in più	Dal 18 luglio 2008	30% in più
Da Gennaio 2009 per le prime 8 domeniche dell'anno	35% in più	Da Gennaio 2009 fino alla ventesima domenica dell'anno	30% in più
Da Gennaio 2009 dalla 9 ^a alla 12 ^a domenica dell'anno	40% in più	Da Gennaio 2009 dalla 21 ^a domenica in poi nell'anno	35% in più
Da Gennaio 2009 dalla 13 ^a domenica in poi nell'anno	60% in più	Da Gennaio 2009 sarà possibile, inoltre, realizzare forme di turnazione che prevedono una domenica di riposo ogni 4 lavorate, fermo restando: esigenze tecniche, produttive ed organizzative.	

Le ore di lavoro svolte nelle domeniche possono essere effettuate anche in regime di straordinario. In tal caso per le imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 artt. 12 e 13 la media del lavoro straordinario verrà conteggiata sui dodici mesi a partire dal 01.01.2009.

1. Fatti salvo i trattamenti individuali o/o da contrattazione aziendale di miglior favore.
2. Art. 11 comma 5 - D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 ed. Bersani: "il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale o festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno".
3. Art. 12 - D.Lgs. 31/03/2008 n. 114 ed. Bersani: "Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo (delle domeniche di chiusura)".
4. Art. 13 - D.Lgs. 31/03/2008 n. 114 ed. Bersani: "Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: rivendita generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi, complessi turistici ed alberghieri, esercizi di vendita presso autostrade, presso le stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, rivendita di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati vendita bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.



- **Maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile domenicale per lavoratori che hanno il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica.⁵**

Al lavoratori che hanno il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, le parti convengono che sarà riconosciuta una maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile come lo schema sotto riportato:

Schema riassuntivo

Aziende art. 11 ¹ decreto Bersani		Aziende artt. 12 ² e 13 ³ decreto Bersani	
Dal 1 luglio 2008	15% in più	Dal 1 luglio 2008	15% in più
Gennaio 2009	25% in più	Gennaio 2009	25% in più
Gennaio 2010	30% in più	Gennaio 2010	30% in più
Gennaio 2011	40% in più	Gennaio 2011	30% in più fino alla 20 ^a domenica
			35% in più dalla 21 ^a domenica

Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni durante le aperture domenicali:

- madri e padri di bambini di età fino a tre anni, ovvero madri e padri affidatari o adottivi di bambini fino al terzo anno dal momento dell'ingresso in famiglia;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- donne in gravidanza dal momento del concepimento fino al momento dell'assenza obbligatoria per maternità.

⁵ Fatti salvi i trattamenti individuali e/o da contrattazione aziendale di miglior favore.

